

COMUNE DI FRASCATI

PROGETTO SPERIMENTALE RESPONSABILITA' SOCIALE NEI LL.PP.



A cura di C.I.S.E.* – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico

**Fabrizio Lovato
Luca Valli**

Con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Frascati

* Organismo di certificazione per la norma SA8000 accreditato da SAI (Social Accountability International)

***Il presente progetto è stato finanziato dal Comune di Frascati.
Un doveroso ringraziamento deve essere effettuato a:
Arch. Roberto Buccione – Assessore Lavori pubblici, viabilità e sistema
parcheggi
Arch. Ilia Monachesi – Ufficio Tecnico
Geom. Rizziero Ginestri – Ufficio Tecnico***

Premessa

I LLPP rappresentano, nella vita di una comunità, un importante momento di scelta e di espressione organizzativa a supporto dello sviluppo sociale ed economico, di risposta ad aspettative della comunità locale, di impegno di risorse finanziarie e di beni collettivi. Nella progettazione, pianificazione, realizzazione di tali opere non possono quindi essere trascurati gli aspetti gestionali legati ai diritti dei lavoratori impiegati nei cantieri: dalla tutela della loro salute e sicurezza, all'orario di lavoro, la retribuzione, la regolarità contributiva, la libertà di associazione e la lotta contro ogni forma di discriminazione e di abuso.

A tal fine la complessità delle problematiche in gioco, non ultime quelle delle articolate relazioni tra imprese nella catena di fornitura e la cronica scarsità di risorse economiche e talvolta anche di competenze specialistiche nelle stazioni appaltanti, richiede un impegno coordinato di molteplici attori tra i quali in primis le Istituzioni, le rappresentanze sindacali, le imprese e le loro associazioni.

Tra di essi la Pubblica Amministrazione, ovvero le cosiddette stazioni appaltanti di LLPP, ricoprono certamente un ruolo primario di orientamento e promozione su questi temi, tanto più indispensabile quanto più il sistema produttivo si presenta articolato e non privo di ricadute rilevanti sulla tutela dei lavoratori.

In questo contesto si possono collocare alcune iniziative promosse da Enti Locali (p.e. Regione Emilia – Romagna, Regione Toscana, Comune di Frascati) con il coinvolgimento degli attori primari in questa materia (Ministeri competenti, Servizi Pubblici di Prevenzione, Rappresentanze Sindacali, Imprese esecutrici) che hanno inteso promuovere momenti di analisi e di confronto nonché l'individuazione di buone prassi e di modelli che possono essere utilizzati allo scopo di fornire una risposta più adeguata alle problematiche ed alle criticità emerse.

Obiettivi del progetto Comune di Frascati

Il 24 luglio 2004 FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL sottoscrivevano con il Comune di Frascati un protocollo d'intesa per la messa a punto e la sperimentazione di un modello derivante dai principi e requisiti della norma SA8000 alla gestione dei Lavori Pubblici (LLPP) da parte di una Stazione appaltante.

Il principio ispiratore era il seguente: verificare l'applicabilità e l'efficacia del principio del miglioramento continuo, proprio della norma SA8000 in merito alle performance sociali nella catena di fornitura, alla gestione dei LLPP da parte di una Stazione appaltante verso le appaltatrici, sub appaltatrici e sub fornitori.

Più nello specifico l'ipotesi che si è inteso avvalorare è costituita da come tale principio sia potenzialmente in grado di innescare una spirale virtuosa nella quale l'applicazione volontaria del modello ad una Stazione appaltante possa condurre a:

- migliorare le condizioni di applicabilità delle leggi vigenti in materia di LLPP e delle norme contrattuali;
- migliorare indirettamente le condizioni di lavoro nelle commesse di LLPP grazie ad una maggiore efficacia nell'applicazione delle leggi esistenti e delle norme contrattuali e senza richiedere ulteriori adempimenti alle imprese appaltatrici;
- mantenere attivo il modello sotto il controllo periodico di un ente terzo;

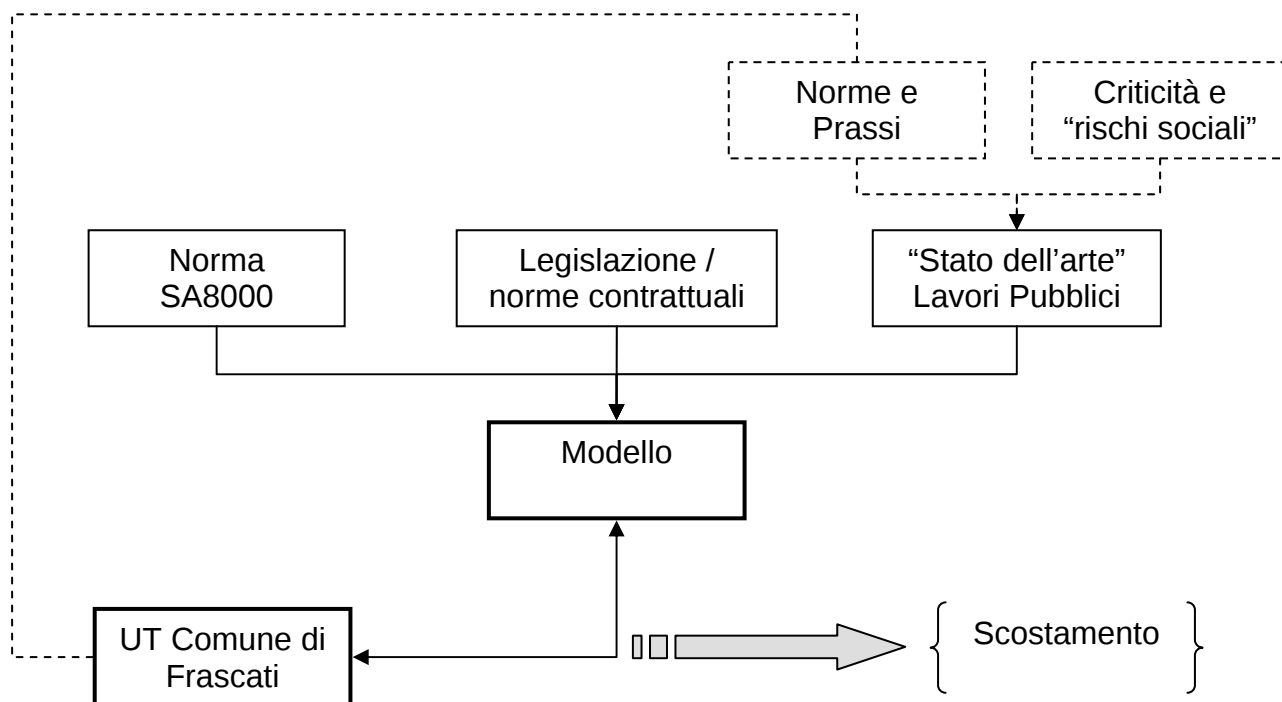
- garantire alle parti interessate visibilità e trasparenza in merito alle questioni associate alle condizioni di impiego di lavoratori nei cantieri edili aperti per LLPP.

La sperimentazione che ne è seguita, grazie all'iniziativa ed alla collaborazione del Comune di Frascati, ha consentito la messa a punto del modello descritto nel presente documento.

Tale modello potrà essere applicato su base volontaria da altre Stazioni appaltanti con lo scopo di migliorare le condizioni lavorative nei cantieri dei LLPP senza che ciò comporti ulteriori adempimenti (rispetto a quelli già previsti dalle Leggi vigenti) per le imprese appaltatrici, subappaltatrici e subfornitrici.

Percorso progettuale e ruolo del Comune di Frascati

Il percorso progettuale si è articolato secondo il seguente schema di riferimento:



Da esso si può evincere come la messa a punto del modello discenda da tre pilastri fondamentali:

- I. La Norma SA8000, contenente i principi di etica del lavoro (in merito a Lavoro Infantile, Lavoro Obbligato, Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, Discriminazione, Pratiche disciplinari, Orario di lavoro, Retribuzione) ed il principio del miglioramento continuo già individuato come principio ispiratore del progetto;
- II. La legislazione e le normative contrattuali vigenti utilizzate come imprescindibile riferimento e vincolo metodologico;

- III. Lo “Stato dell’arte” in materia di LLPP, ovvero l’insieme delle norme e prassi solitamente applicate dalle Stazioni appaltanti nonché le criticità ed i rischi sociali effettivamente riscontrabili nella cronaca e negli studi di settore.

L’UT del Comune di Frascati ha fornito la propria collaborazione nella individuazione delle prassi utili alla definizione dello “stato dell’arte” e, a valle di tale percorso, si è confrontato con il modello messo a punto individuando, rispetto ad esso, uno scostamento sul quale potranno in futuro essere pianificate eventuali azioni di miglioramento.

Percorso metodologico

Da un punto di vista metodologico il percorso è stato sviluppato secondo le seguenti fasi:

FASE A

- I. scelta di un riferimento (sul quale impostare il progetto) che schematizzasse un iter di gestione di lavori pubblici in modo sufficientemente generale;
- II. su tale riferimento si sono potuti identificare i passaggi con maggior “rischio sociale”;
- III. sui fattori di rischio si sono potuti identificare i controlli previsti dalla legge e dai Contratti collettivi (eventualmente con anche una visione critica di quali siano le attuali zone d’ombra);
- IV. di conseguenza si sono potute identificare quelle attività/prassi ulteriori auspicabili per coprire meglio tali “zone d’ombra”,

FASE B

Sintesi di I+II+III+IV + SA8000 (requisiti e schema di funzionamento) ➔ MODELLO

FASE C

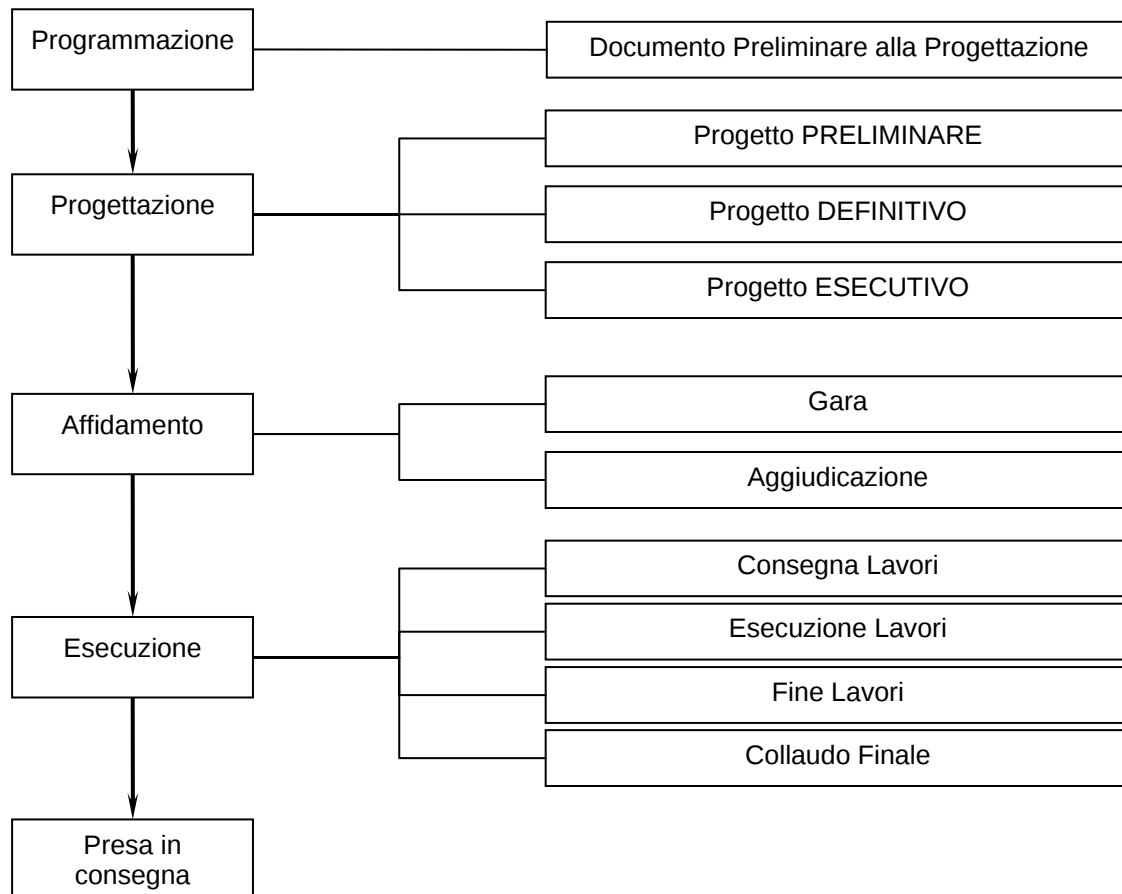
Valutazione scostamento Comune di Frascati da MODELLO.

Quest’ultima fase ha caratterizzato lo specifico posizionamento dell’UT dell’Amministrazione comunale che ha promosso e finanziato la realizzazione del progetto.

Poiché la presente edizione del documento di sintesi del progetto è stata predisposta al fine di divulgare il modello, il risultato specifico di tale posizionamento è stato sostituito da uno strumento di autovalutazione di validità generale che potrà fungere da guida all’autovalutazione per una qualsiasi stazione appaltante che decida di sperimentare il modello.

FASE A – I. : SCHEMA DI RIFERIMENTO - LAVORI PUBBLICI

Si è scelto di adottare il seguente schema generale di riferimento:



FASE A – II. : RISCHI SOCIALI

Fase	Problema	“Rischio Sociale”
Programmazione	1.1. RUP – mancanza di capacità di programmazione e gestione Personale “dirigente” non idoneo a gestire il processo edilizio. Personale sotto inquadrato rispetto alla professionalità effettivamente necessaria.	Per Personale interno all'Amministrazione: mancata formazione, carichi di lavoro troppo pesanti, pressioni politiche sul personale, demotivazione, ecc. Per lavoratori nei cantieri: gli effetti sul personale interno dei problemi descritti possono indirettamente portare a ricadute inerenti a tutti i rischi sociali individuati nel presente schema.
	1.2. Documento Preliminare alla progettazione incompleto Carenza di strumenti per porre correttamente le basi di svolgimento delle attività di progetto e della sua validazione.	Nessuno in particolare, tutti quelli successivi potenzialmente.
	1.3. Non idonea valutazione dei tempi di progettazione → Tempi progettuali compressi = progetti non sufficientemente approfonditi	Salute e sicurezza in cantiere
	1.4. Non idonea scelta dei collaboratori Collaboratori non idonei per i compiti da svolgere – carenze progettuali – attività operative incerte	Salute e sicurezza in cantiere
	1.5. Mancata determinazione approfondita delle attività dei collaboratori Incertezza sulle attività di controllo e verifica durante la fase esecutiva	Salute e sicurezza in cantiere Subappalto irregolare/illecito Evasione contributiva/previdenziale Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione

Progettazione	2.1. Prime indicazioni per la stesura dei Piani di sicurezza – documento non correttamente inserito nel contesto e non redatto da specialisti (vedi lavori sottosoglia) Progetto della sicurezza inadatto	Salute e sicurezza in cantiere
	2.2. Mancata indicazione di precise modalità di collaborazione tra il progettista ed il coordinatore alla progettazione CSP. Progetti distinti e non integrati (progetto della sicurezza lasciato in baracca...)	Salute e sicurezza in cantiere
	2.3. Appalto integrato Coordinatori nella sfera d'azione dell'impresa Imparzialità dell'azione di coordinamento	Salute e sicurezza in cantiere
	2.4. Piani di coordinamento documento a parte della Progettazione esecutiva Attività progettuale della sicurezza svolta quando l'opera è già stata progettata (progetto definitivo già finito)	Salute e sicurezza in cantiere
	2.5. Attività di validazione incompleta, generalmente manca il riscontro con il DPP → Possibili carenze nel progetto	Salute e sicurezza in cantiere
	2.6. Mancanza di un piano delle verifiche e dei controlli	Salute e sicurezza in cantiere
	2.7. Errata valutazione economica dell'intervento	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/previdenziale Negazione diritti sindacali
Affidamento	3.1. Verifiche sui partecipanti Soggetti non idonei per il lavoro	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere

	appaltato... ricorso a subappalto ecc.	
	3.2. Offerte anomale (al di sotto dei costi ragionevolmente prevedibili)	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/ previdenziale Negazione diritti sindacali
Esecuzione	4.1. Mancata definizione di un programma delle attività condiviso → Attività di cantiere improvvisate e lasciate alla "gestione" del capo cantiere... mancato controllo sull'ingresso dei subappaltatori e non controllo sulla mano d'opera impegnata.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/ previdenziale Negazione diritti sindacali
	4.2. Mancata gestione dei risultati delle attività di controllo e verifica in cantiere → Ripetitività degli errori ... e dei rischi	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Evasione contributiva/ previdenziale
	4.3. Distinzione tra il ruolo del direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere
	4.4. Mancanza di indicazioni sul Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori anche in merito ai problemi di subappalto, regolarità contributiva, gestione della sicurezza nel cantiere e applicazione dei contratti collettivi. Mancata segnalazione, mancato miglioramento, persistenza delle cattive pratiche nel cantiere.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva/previdenziale Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Negazione diritti sindacali
Presa in consegna	4.5. Mancanza di indicazioni sul Certificato di esecuzione (ex art.22 c.7 DPR 34/00) redatto dal Responsabile del procedimento RUP	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva/previdenziale

	(committente) in merito alle indicazione ricevute dal Direttore dei Lavori (vedi punto precedente). Possibilità d'esclusione dalle gare delle imprese che non rispettano le regole – in caso contrario si premia chi lavora male penalizzando chi rispetta le regole.	Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione
	5.1. Attenzione anche alle modalità di gestione delle opere realizzate Rischi dovuti alle manutenzioni successive.	Salute e sicurezza sul lavoro

Commento ai “rischi sociali” individuati

Salute e sicurezza in cantiere → include tutti gli aspetti previsti dalla legislazione nazionale (494) dall'analisi dei rischi alla disponibilità ed utilizzo di DPI appropriati, alla formazione, ecc.

Violazioni su Orario di lavoro → include tutti gli aspetti previsti dalla legislazione nazionale (DLGS 66/2003) quali: orario settimanale, giorno di riposo, limite alle ore di straordinario, ferie e permessi, pause ma anche le norme contrattuali in materia di limite dell'orario giornaliero (10 ore/giorno) e straordinario nell'anno (250 ore annue)

Evasione contributiva/previdenziale → include i versamenti da effettuare a INPS, INAIL e ad altri Fondi previsti dai CCNL.

Violazioni su Retribuzione → include: mancato rispetto del livello retributivo previsto dal CCNL, mancato pagamento del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL, pagamento ferie e permessi, malattie ed infortuni, mancato rispetto del livello retributivo e, quindi, d'inquadramento professionale.

Subappalto irregolare/illecito → include in pratica tutti i rischi precedenti ribaltati sul subfornitore con particolare evidenza ai fenomeni del caporalato, dello sfruttamento, del lavoro obbligato, dei procedimenti disciplinari, della discriminazione, dell'evasione contributiva e previdenziale.

Negazione diritti sindacali → include il non riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva ai diversi livelli (nazionale CCNL, provinciale – CIP Contratto Integrativo Provinciale –) nonché tutte le pratiche

che possono ostacolare l'esercizio del diritto alla libera associazione (diritto di informazione, di partecipazione senza incorrere in pratiche o comportamenti discriminatori, ecc.).

FASE A – III, IV. : LEGGI/NORME E BUONE PRASSI

Nota: durante lo sviluppo di questa Fase sono intervenute diverse modifiche sul piano legislativo rispetto alle quali il presente progetto è stato progressivamente mantenuto aggiornato.

*Ciò ha portato alla scelta espositiva di riportare i riferimenti della colonna “Norma” con colorazioni diverse: **BLU** per il DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti), **ROSSO** per la Legge 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani), **NERO** per la legislazione antecedente.*

PROGRAMMAZIONE

Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi
1.1	RUP – mancanza di capacità di programmazione e gestione; personale “dirigente” non idoneo a gestire il processo edilizio. Personale sotto inquadro rispetto alla professionalità effettivamente necessaria.	Per Personale interno all’Amministrazione: mancata formazione, carichi di lavoro troppo pesanti, pressioni politiche sul personale, demotivazione, ecc. Per lavoratori nei cantieri: gli effetti sul personale interno dei problemi descritti possono indirettamente portare a ricadute inerenti a tutti i rischi sociali individuati nel presente schema.	Art.7 L.11.02.1994, n.109; art.7 e 8 DPR 21.12.1999, n.554; art.10 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti); Determina n.10/2001 Art.3 DLGS 494/96	Istituzione ed applicazione di un metodo di verifica delle competenze necessarie al RUP per l'intervento specifico, in cui dovranno essere evidenziate: - capacità tecniche; - previsione dei tempi di lavoro e delle risorse; - autonomia di ruolo.
1.2	Documento Preliminare alla progettazione incompleto. Carenza di strumenti per porre correttamente le basi di svolgimento delle attività di progetto e della sua validazione.	Il problema può potenzialmente essere punto di innesco dei diversi rischi sociali individuati ai punti successivi.	art. 15 comma 5,6 e 7, DPR 21.12.1999, n.554;	Nel DPP dovrebbero essere evidenziati: - finalità dell'opera e obiettivi da raggiungere (cosa si vuole e come lo si vuole); - nomina dei professionisti (interni o esterni) e modalità di selezione ed affidamento; - presenza di vincoli (es. ambientali, logistici ecc.); - tempi progettuali; evidenza delle criticità progettuali (es. scelta di due soggetti diversi, progettista e coordinatore sicurezza, indicazione della modalità d'interrelazione).
1.3	Non idonea valutazione dei tempi di	Salute e sicurezza in cantiere	art.19 c.1 lett.f) DPR 21.12.1999	In alcuni casi tutta la progettazione (Preliminare+Definitiva+Esecutiva)

	progettazione → Tempi progettuali compressi = progetti non sufficientemente approfonditi	NOTA: <i>Inoltre, con progetti non sufficientemente approfonditi, non si rispettano i cronoprogrammi; per recuperare, si dilatano gli orari di lavoro con straordinari oltre i limiti giornalieri e settimanali, con conseguente affaticamento e rischio, nonché spesso retribuiti fuori CCNL.</i>	n.554; art.26 c.2 lett.h) DPR 21.12.1999 n.554;	è affidata all'esterno: in questo caso nell'incarico del progettista dovrebbe essere previsto che il Cronoprogramma della Progettazione redatto con il Preliminare sarà oggetto di valutazione ed approvazione da parte del RUP in riscontro a quanto indicato nel DPP. In modo analogo il suo aggiornamento che è previsto allegato al progetto definitivo. Al riguardo occorre tenere presente che in generale la compressione dei tempi progettuali non è una carta vincente: è da prediligere un controllo stringente (a diversi step) sull'attività dei progettisti (es. incontri settimanali sullo stato d'avanzamento del progetto).
1.4	Non idonea Scelta dei collaboratori. Collaboratori non idonei per i compiti da svolgere – carenze progettuali – attività operative incerte.	Salute e sicurezza in cantiere		La modalità di selezione dei collaboratori tecnici è generalmente unica sia per il "tecnico edile" che per il "tecnico della sicurezza". In realtà dovrebbe essere diversificata, in quanto diversi sono i compiti. In particolare il Coordinatore della sicurezza, dovrebbe essere selezionato, in base alle competenze necessarie per le attività specifiche (es. svolgimento di lavori con rischi analoghi, capacità di relazione, capacità di programmazione ecc.).
1.5	Mancata determinazione approfondita delle attività dei collaboratori. Incertezza sulle attività di controllo e verifica durante la fase esecutiva	Salute e sicurezza in cantiere Subappalto irregolare/illecito Evasione contributiva/previdenziale Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione	Dettaglio per le attività tecniche sia L.109 che DPR.554; artt. 90, 93, 130, 131 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti); artt.4 e 5 DLGS.494	La figura del tecnico edile è ben regolata dalle norme (pensiamo a circa 50 anni d'attività), mentre la figura del tecnico della sicurezza è di recente istituzione, pertanto è opportuna l'integrazione del disciplinare di quest'ultimo con specifiche indicazioni sulla modalità d'attuazione (cosa fare e quando farlo). Ad esempio è possibile incaricare il tecnico dei compiti previsti dalla norma, chiedendogli in aggiunta di garantire almeno un sopralluogo alla settimana. Si segnala che attività di questo tipo sono già state sviluppate con successo, il sistema è anche stato certificato con una "Certificazione di Prodotto" (vedi Procedura per lo svolgimento delle attività di Coordinatore della Sicurezza in

				Progettazione (CSP) e Coordinatore in della Sicurezza esecuzione (CSE) - sito sindacato dei coordinatori www.federcoordinatori.org).
--	--	--	--	--

PROGETTAZIONE

Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi
2.1	Prime indicazioni per la stesura dei Piani di sicurezza: documento non correttamente inserito nel contesto e non redatto da specialisti (vedi lavori sottosoglia). Progetto della sicurezza inadeguato.	Salute e sicurezza in cantiere	art.18 comma 1 lett.f) DPR 21.12.1999, n.554;	Analisi dell'idea progettuale inserendola nel contesto dell'intervento. Oggi, questa attività è generalmente relegata ad un mero adempimento amministrativo, ma è fondamentale che chi redige queste indicazioni preliminari, sia un tecnico con competenza in materia di sicurezza sui lavori. Nel documento dovrebbero essere trattati i problemi relativi al contesto ambientale in cui l'intervento sarà inserito, all'utilizzo futuro dell'opera, alle modalità d'appalto ed alla ricaduta di tali modalità sulla gestione della sicurezza del cantiere.
2.2	Mancata indicazione di precise modalità di collaborazione tra il progettista ed il coordinatore alla progettazione CSP. Progetti distinti e non integrati (progetto della sicurezza lasciato nell'ufficio di cantiere).	Salute e sicurezza in cantiere	Art.16 comma 8 L.11.02.1994, n.109; art.93 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti) ; Art. 1 comma 1 lett.a) DPR222-03	L'argomento è solo parzialmente trattato dalle norme, e soprattutto non è posto quale preciso obbligo per le due figure tecniche interessate (... <i>"scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista in collaborazione con il coordinatore per la progettazione"</i> ...). Di fatto questi due soggetti spesso non colloquiano ed il più delle volte vengono redatti due progetti non integrati (uno edile e uno della sicurezza). È opportuna l'istituzione da parte del committente di un vincolo, ad esempio la realizzazione di incontri e/o sopralluoghi congiunti, con la stesura dei relativi report, al fine di una attiva, ed evidente collaborazione tra i tecnici.
2.3	Appalto integrato. Coordinatori nella sfera d'azione dell'impresa. Imparzialità dell'azione di coordinamento.	Salute e sicurezza in cantiere	Art.19 comma 1 lett.b) L.11.02.1994, n.109	<i>Vedi nota integrativa al punto 2.3</i>

2.4	Piani di coordinamento documento a parte della Progettazione esecutiva. Attività progettuale della sicurezza svolta quando l'opera è già stata progettata (progetto definitivo già finito).	Salute e sicurezza in cantiere	Art.31 L.11.02.1994, n.109; art.131 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti); art.41 DPR 21.12.1999, n.554; Art.12 DLGS.494 e DPR.222	Fissare regole di sviluppo e di collaborazione nel progetto. Attualmente il controllo del PSC è solo una "verifica d'esistenza", mentre dovrebbe essere istituita una modalità di controllo nel merito. Non deve essere dimenticato che il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC è parte integrante al contratto, e che quindi può contenere una serie di indicazioni vincolanti per le parti (sia stazione appaltante che imprese). È opportuno inserire nell'incarico del Coordinatore per la sicurezza una traccia di PSC, ossia come l'amministrazione vuole che vengano sviluppati alcuni punti strategici del piano, ad integrazione del dettato della norma. Oltre alla traccia è opportuno unire una check-list di verifica di quanto richiesto.
2.5	Attività di validazione incompleta; generalmente manca il riscontro con il DPP ➔ Possibili carenze nel progetto.	Salute e sicurezza in cantiere	art. 46, 47, 48 DPR 21.12.1999, n.554; art.112 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti);	Dovrebbero essere identificate (e ne dovrebbe essere fornita evidenza) le modalità di validazione. Nel Documento di progettazione preliminare, dovrebbe essere definita una check-list di controllo del progetto preliminare, integrato con la modalità di validazione finale. Nel progetto preliminare dovrebbero essere definiti i criteri di conformità dello stesso con il redigendo progetto definitivo, ed in modo analogo si dovrebbe operare anche per la fase di progettazione esecutiva, ricordando che per la sua validazione, oltre al confronto con il progetto definitivo, dovrebbero essere verificate le modalità previste nel DPP.
2.6	Mancanza di un piano delle verifiche e dei controlli.	Salute e sicurezza in cantiere		Dovrebbe essere redatto un piano dei controlli. Il cronoprogramma dei lavori potrebbe allo scopo essere utilizzato come un vero e proprio strumento gestionale del cantiere, integrandolo con tutte le scadenze, riunioni e

				verifiche che saranno sviluppate per tutta la durata dei lavori, sia dal Direttore dei Lavori che dal Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva. COLLEGATO con 4.1
2.7	Errata valutazione economica dell'intervento	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/previdenziale Negazione diritti sindacali	Listini regionali o provinciali di riferimento	Dovrebbero essere introdotti degli elenchi prezzi sia dei costi dell'intervento che dei costi della sicurezza, e vincolarne i progettisti all'uso. L'adeguatezza di tali elenchi dovrebbe periodicamente essere riesaminata anche con riferimento al contesto territoriale.

Nota integrativa al punto 2.3

L'istituto dell'appalto integrato è un sistema di realizzazione di lavori pubblici, nel quale la prestazione posta in affidamento concerne lo svolgimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera. L'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 166/2002, ha ampliato la possibilità di ricorso all'appalto integrato, prevedendolo, liberamente, in tutti i casi di lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 euro, o di importo pari o superiore a 10.000.000 di euro. Per i lavori rientranti nella fascia intermedia, fra 200.000 e 10.000.000 di euro, il legislatore ha invece mantenuto la condizione necessaria della prevalenza, in termini economici, della componente impiantistica o tecnologica dell'opera: addirittura, ha elevato il limite di valore di tali opere specialistiche, richiedendo il superamento della quota del 60% del valore dell'opera, mentre in precedenza era sufficiente la semplice prevalenza in termini complessivi (50%). Accanto a tali fattispecie, delle quali sono stati innovati i contenuti applicativi, è stata, poi, confermata la possibilità di ricorso all'appalto integrato in tutti i casi di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, senza alcun limite di importo. La gara per l'affidamento dell'appalto integrato è indetta sulla base di una progettazione di livello definitivo, essendo posto l'onere di realizzazione del progetto esecutivo in capo all'impresa aggiudicataria. Comprendendo, quindi, la prestazione in affidamento, anche un'attività di ordine progettuale, il legislatore si è preoccupato di prevedere, accanto agli ordinari requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici (attestazioni Soa), anche specifici requisiti di idoneità dei professionisti che saranno incaricati della progettazione esecutiva. Il comma 1-ter dell'art. 19, legge n. 166/2002, ha previsto, infatti, quale condizione necessaria di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando, assicurati direttamente dall'appaltatore qualificato per attività di costruzione e progettazione, oppure garantiti mediante il ricorso ad un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta o associato all'impresa concorrente.

Ai sensi del richiamato comma 1-ter, il bando di gara deve prevedere i requisiti di idoneità richiesti al progettista, mutuandoli dalla vigente normativa in materia di gare di progettazione, ed inoltre deve indicare la quantificazione del corrispettivo per la progettazione esecutiva, comprendendo tale somma nell'importo posto a base di gara: da sottolineare, che il legislatore ha inderogabilmente previsto il divieto di ribasso sull'ammontare delle spese di progettazione, al fine di garantire il rispetto delle tariffe professionali per le prestazioni dei progettisti incaricati.

Quale necessaria conseguenza del trasferimento di competenza, in ordine alla redazione del progetto esecutivo, dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la norma prevede che l'appaltatore risponda dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, dovute a carenze del progetto esecutivo: trattasi di una specificazione dell'obbligo generale, gravante sul progettista, di farsi carico delle nuove spese di progettazione e dei maggiori costi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che, pregiudicando in tutto o in parte la realizzazione

dell'opera ovvero la sua utilizzazione, abbiano comportato la necessità di apportare varianti in corso d'opera.

Questa introduzione, è servita per evidenziare come questo disposto non abbia normato i problemi legati al complesso sistema della sicurezza nei cantieri.

Il Piano di sicurezza e coordinamento è un documento, sviluppato durante tutto l'iter di progettazione, e formalizzato quale allegato del Progetto esecutivo.

Si evidenziano le seguenti problematiche:

i progetti architettonici e impiantistici sono completati alla fase di "Progettazione Definitiva" ..., mentre il piano di sicurezza e coordinamento NO;

Come può il Coordinatore essere in Associazione d'impresa (ATI) con l'Impresa aggiudicataria? Se ciò può essere semplice nella fase di progetto, non è semplice affatto nella fase esecutiva dove controllore e controllato coincidono.

Come può il Committente e/o il Responsabile dei lavori svolgere un ruolo attivo nel controllo dell'attività dei coordinatori, se questi sono "legati" a corda doppia con l'impresa aggiudicataria?

L'unica possibilità per risolvere quanto lamentato è che il committente mantenga la gestione (quindi lo incarichi direttamente Lui dall'inizio) delle attività del Coordinatore, mantenendolo distinto dall'impresa aggiudicataria/progettisti, ed imponendo a tutte le parti le regole di collaborazione.

AFFIDAMENTO

Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi
3.1	Soggetti non idonei per il lavoro appaltato. Ricorso a subappalto. Verifiche sui partecipanti carenti.	Subappalto irregolare/illecito. Salute e sicurezza in cantiere.	Art.3 comma 8 DLGS.494; art.18 L.55/90; art.118 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti) ;	<i>Premessa:</i> Le SOA dovrebbero verificare la reale capacità della struttura dell'impresa di rispondere alle esigenze degli appalti vinti. Attualmente, ed è giusto che nella fase preliminare sia così, le imprese partecipano a più gare d'appalto (dieci gare per vincerne una), senza valutare se siano o non in grado di rispondere nel caso in cui dovessero vincerle tutte. È quindi opportuno che ad ogni "vincita" corrisponda un controllo da parte della SOA, di verifica della capacità dell'impresa di rispondere all'appalto (ovviamente con tutti i mezzi leciti e disponibili), così da garantire, in questo frangente specifico, la pubblica amministrazione aggiudicatrice. Con questo sistema, in caso di situazioni limite, l'impresa potrà continuare a partecipare alle gare esclusivamente in questi casi: o ampliando la sua struttura, o partecipando in ATI. In modo analogo, anche la gestione della concessione di subappalto deve essere estesa e superare i "normali" controlli imposti dalla L.55/90, è opportuno che venga istituita anche una lista di controllo per la verifica d'idoneità tecnico-professionale delle imprese in subappalto e dei lavoratori autonomi. Si rammenta che tale attività prevista dal D.lgs.494/96 non è delegabile ed è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 a Euro 2.582,28.
3.2	Offerte anomale (al di sotto dei costi-ribassi ragionevolmente prevedibili)	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione	Art.21c.6 L.11.02.1994, n.109; art.64 DPR 21.12.1999, n.554; art.1 L.07.11.2000 n.327 Artt. 86, 87, 88, 89 DLgs. 12.04.2006,	

		contributiva/ previdenziale Negazione diritti sindacali	n.163 (Nuovo Cod. appalti);	
--	--	--	--------------------------------	--

ESECUZIONE

Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi
4.1	Mancata definizione di un programma delle attività condiviso → attività di cantiere improvvisate e lasciate alla "gestione" del capo cantiere. Mancato controllo sull'ingresso dei subappaltatori. Mancato controllo sulla mano d'opera impegnata.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di Lavoro Violazioni su retribuzione Evasione contributiva/previdenziale Negazione diritti sindacali	Sistema Qualità DPR 34/00 Art.3 comma 8 DLGS.494; art.18 L.55/90; art.118 DLgs. 12.04.2006 , n.163 (Nuovo Cod. appalti); art.36-bis Legge 4.08.2006 , n.248.	COLLEGATO con 2.6 Allegato C, DPR 34/00 Elementi da prendere in considerazione: <i>5.1. Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole del sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni del capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive;</i> <i>5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica del lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;</i> <i>5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria; ...</i> Pertanto il Piano di Qualità dell'attività appaltata dovrà sempre essere richiesto alle imprese al fine di un riscontro diretto, da parte della Direzione dei lavori, della presenza in cantiere del personale indicato. E' infatti opportuno che la Stazione appaltante disponga sempre di una copia del piano qualità, incrociando le informazioni ivi contenute circa la manodopera (competenza,

				istruzioni, programmi di lavoro ecc.) con le informazioni contenute nel "Giornale dei Lavori". Questo documento è tenuto dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente, e vi devono essere annotati in ciascun giorno <i>l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specializzazione ed il numero di operai...</i> il giornale potrebbe essere integrato con la rilevazione nominativa delle maestranze presenti in cantiere, con la firma in ingresso ed in uscita (rilevazione utilissima anche per la gestione delle emergenze in cantieri complessi). In modo analogo potrebbe essere istituito, al fine di regolamentare l'accesso alle aree di lavoro, un controllo del tesserino personale di riconoscimento, ad esempio con un visto sul tesserino stesso della Direzione lavori, che lo rilascia previo riscontro del Libro matricola, verificando altresì la d'assunzione (che nel settore edile DEVE essere del giorno antecedente all'instaurazione dei relativi rapporti). Anche tale soluzione consentirebbe una diretta ed immediata verifica che tutti i lavoratori occupati nel cantiere risultino regolarmente autorizzati.
4.2	Mancata gestione dei risultati delle attività di controllo e verifica in cantiere → Ripetitività degli errori ... e dei rischi.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva/previdenziale	DPR 34/00 - Sistema Qualità art.36-bis Legge 4.08.2006 , n.248.	Segnalazione sistematica da parte della Stazione appaltante agli organi di vigilanza (DPL, AUSL, Osservatorio LLPP) alle SOA e agli organismi di certificazione dei problemi riscontrati con l'impresa. Durante le Visite Ispettive degli Istituti di Certificazione e/o SOA, devono essere verificate la corretta analisi e gestione delle segnalazioni. Eventuale emanazione di provvedimento interdittivo alla pubblica contrattazione.
4.3	Distinzione tra il ruolo del direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere	art. 127 DPR 21.12.1999 , n.554	Questi due ruoli non dovrebbero coincidere nello stesso soggetto fisico, per le seguenti motivazioni: il DL è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo; il DL in casi particolari può riconoscere all'impresa un "premio

				di accelerazione”; il DL può ordinare all'appaltatore di condurre ininterrottamente (o comunque in condizioni eccezionali) i lavori; infine perché non ha senso pagare un soggetto per lo svolgimento dei due ruoli quando con lo stesso costo si possono avere due figure distinte e specifiche, con un indiscusso vantaggio nelle azioni di verifica, anche di regolarità contributiva. <i>Vedere anche NOTE INTEGRATIVE al punto 4.3</i>
4.4	Mancanza di indicazioni sul Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in merito ai problemi di subappalto, regolarità contributiva, gestione della sicurezza nel cantiere, orario di lavoro.	Subappalto irregolare/illecito. Salute e sicurezza in cantiere. Evasione contributiva e/o previdenziale. Violazioni su Orario di lavoro.	Art.208 DPR 554/99 e cont. previsti da art.195 DPR 554/99 art.36-bis Legge 4.08.2006 , n.248.	Il DL formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali o le disposizioni impartite. Questa attività dovrebbe essere svolta con la collaborazione del Coordinatore della sicurezza per quanto di sua competenza. <i>Nota: utilizzare il DL e/o il collaudatore per far emergere le negligenze delle imprese in merito ai rischi evidenziati.</i> <i>“Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore (o il DL) valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede”.</i> Tra le valutazioni rientrano: l'impiego di personale non risultante dalla scritture obbligatorie, ovvero le violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
4.5	Mancanza di indicazioni sul Certificato di esecuzione redatto dal Responsabile del procedimento RUP (committente) in merito alle indicazioni ricevute dal Direttore dei Lavori (vedi punto	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva e/o previdenziale Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su	art.22 c.7 DPR 34/00 art.36-bis Legge 4.08.2006 , n.248.	Invio alle SOA ed agli istituti di certificazione di copia dei Certificati di cui ai punti 4.4 e 4.5, oppure di una “Relazione del Committente al termine dei lavori”. Possibilità d'esclusione dalle gare delle imprese che non rispettano le regole – in caso contrario si premia chi lavora male penalizzando chi rispetta le regole. Eventuale emanazione di

	precedente).	Ritribuzione		provvedimento interdittivo alla pubblica contrattazione.
--	--------------	--------------	--	--

Nota integrativa al punto 4.3 (Fabrizio Lovato- La sicurezza nei Lavori Pubblici):

Perché il CSE non è un Direttore dei Lavori e tanto meno DO (direttore operativo).

*Devo partire da una semplice precisazione: l'esecuzione è il compimento della progettazione, ed i soggetti coinvolti sono **due**, e non coincidenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore in esecuzione. Per avere un quadro generale dobbiamo partire dalla fase precedente l'affidamento delle attività di progettazione, e cioè dal Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).*

Il principio fondamentale che sottende la "riforma Merloni", è che debba essere proprio il progetto, e la sua qualità, a trascinare l'applicazione delle nuove regole.

Il processo di progettazione nasce con l'identificazione delle motivazioni e dei bisogni che portano alla scelta ed alla definizione dell'intervento.

Con gli articoli 11 e 15 il regolamento d'attuazione (DPR 554/99) disciplina questa specifica attività della pubblica amministrazione, svolta per essa, dal Responsabile unico del Procedimento (RUP).

Infatti quest'ultimo, proprio nel Documento preliminare alla progettazione deve determinare se le attività progettuali saranno svolte internamente o esternamente alla pubblica amministrazione.

Esternamente solo in caso di carenza di organico di personale tecnico delle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, o di svolgere funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (art.17 comma 4, L.109/94).

Effettuata questa prima determinazione per le attività di progettazione, l'affidamento dei compiti relativi alla Direzione Lavori, è disciplinato dal combinato degli art.17 comma 14 e 25 della legge quadro.

L'art.17 comma 14 cita:

nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4 (progettazione esterna), l'attività di direzione dei lavori è affidata con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

L'art.27 cita:

comma 1- per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti .

comma 2- qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 (progettazione esterna), l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministrazioni pubbliche,...; b) il progettista incaricato ...; c)altri soggetti ...; è evidente, coerentemente con quanto sin qui citato, che il comma 1 di quest'ultimo articolo si riferisce all'attività svolta internamente (si parla di "ufficio dei direzione dei lavori" e di assistenti), mentre il comma 2 all'attività svolta esternamente.

L'attività di Coordinamento in progettazione, non essendo determinata dalla Legge 109/94 (per essere precisi non la cita affatto), è di libera assegnazione, purché il professionista prescelto sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.10 D.Lgs.494/96.

Purtroppo, grande confusione su quanto sin qui esposto è stato introdotto dal Regolamento d'attuazione DPR 554/99, e precisamente dagli artt.123, 124, 125, 126, 127 che vediamo nel dettaglio includendo anche stralci del testo legislativo.

Art.123-Ufficio della Direzione lavori: è indubbio che non ha alcun senso l'istituzione di tale ufficio se l'incarico di "Direttore dei Lavori" è stato affidato esternamente; quindi non trova applicazione in quest'ultimo caso.

Comma 1

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Comma 2

L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art.124-Direttore dei Lavori: è l'unico articolo, fra quelli presi in considerazione che si applica correttamente sia che il Direttore dei lavori venga identificato con un professionista esterno o con un dipendente della Pubblica Amministrazione.

Comma 1

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Comma 2

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed **interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore** in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
(omissis)

Art.125-Direttori Operativi: è chiaro che anche questo articolo è applicabile solo in caso di svolgimento interno dell'attività. Infatti quando viene nominato un Direttore dei Lavori esterno è a lui, ed alla sua organizzazione, che sono demandate tutte le attività previste.

Comma 1

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi **rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.**

Comma 2

Ai direttori operativi possono essere **affidati dal direttore dei lavori**, fra gli altri, i seguenti compiti:

h) **controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;**
...(omissis)

Art.126-Ispettori di Cantiere: vedi articolo 125.

Art.127-Sicurezza dei Cantieri: su quest'ultimo articolo, molto ci sarebbe da scrivere, e molto è già stato scritto, mi soffermerò solo per evidenziare alcuni principi di fondo. Il comma 1 << Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni...>> trova la sua applicazione solo ed esclusivamente quando tutta l'attività tecnica è stata svolta all'interno della pubblica amministrazione. Infatti se così non fosse, sarebbe in contrasto sia con la L.109/94 e lo stesso regolamento, sia con il D.Lgs.494/96. Inoltre la formulazione, in caso di affidamento esterno, sarebbe assurda: in quale strana eventualità selezioni un professionista, per poi accorgerti che lo stesso non possiede i requisiti che ti sono necessari?; inoltre come fai, ex lege , ad affidare compiti, non dimentichiamo sanzionati penalmente, senza che il destinatario possa in qualche modo rifiutare? Mentre il comma 2, anche se con indicazioni ante modifica del D.Lgs.494/96 e quindi comunque contrastanti, indica più o meno i compiti stabili all'art.5 sempre del D.Lgs.494/94 bis.

Analizziamo le differenze tra i compiti del CSE e del DL o DO(direttore operativo).

CSE compiti ex art.5 D.Lgs.494/96:

a) **verificare**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici ... e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;

DO (ex art.125 DPR-554/99)**compiti:**

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

CSE compiti ex art.5 D.Lgs.494/96:

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, ... ed assicurandone la coerenza con PSC... e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ... **nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;**

c) organizzare tra i datori di lavoro ...

d) **verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali...**

DO (ex art.125 DPR-554/99)**compiti:**

b) la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore;

c) l'adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo tecnico...;

d) l'organizzare tra i datori di lavoro...;

CSE compiti ex art.5 D.Lgs.494/96:

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze** alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e DPL;

DO (ex art.125 DPR-554/99)**compiti:**

e) il proporre alla stazione appaltante in caso di **gravi inosservanze** delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

CSE compiti ex art.5 D.Lgs.494/96:

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni **fino alla verifica** degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

DO (ex art.125 DPR-554/99)**compiti:**

f) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni **fino alla comunicazione scritta** degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) **l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1 bis della legge 109/94.**

Concludo con alcuni semplici, ma significativi perché:

Perché il Direttore dei Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali..

Perché il Direttore dei Lavori può in casi particolari riconoscere all'appaltatore un "premio di accelerazione" per ogni giorno di anticipo sulla fine dei lavori.

Perché il Direttore dei Lavori se ravvisa la necessità, in accordo con il RUP, ordina all'appaltatore (obbligato per legge ad uniformarsi) che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali.

Perché gli assistenti con funzioni di direttori operativi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori, mentre il CSE segnala e/o propone direttamente al RUP, e risponde unicamente alle prescrizioni normative.

Perché quando le attività di Direzione Lavori e Coordinamento in esecuzione sono affidate all'esterno, è auspicabile che i soggetti incaricati siano due e ben distinti, non ha senso pagare una sola persona il **doppio** quando puoi permettertene due.

PRESA IN CONSEGNA

Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi
5.1	Attenzione anche alle modalità di gestione delle opere realizzate. Rischi dovuti alle manutenzioni successive.	Salute e sicurezza sul lavoro	Art.4 DLGS.494; art.40 DPR 21.12.1999, n.554	E' opportuno che Fascicolo dell'opera e Piano di Manutenzione siano due documenti integrati, quando rilasciati al committente, e da esso adeguatamente gestiti e conservati.

Riferimenti aggiuntivi relativi al DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107), in vigore dal 01.07.2006, e precisamente agli ALLEGATI XX, e XXI.

Norme di riferimento: Punto 1.1

Legge 11.02.1994 n.109

Art 7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.

L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi

nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1815*, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e successive modificazioni.

Commi da 7 a 14 abrogati

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367*.

Art 7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
 - a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
 - b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
 - d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
 - e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (5).
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

(5) Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nei comuni danneggiati fino a 10.000 abitanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 9, O.M. 23 novembre 2000, n. 3095 (Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277).

Art 8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
 - a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
 - b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
 - d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
 - e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
 - f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto

preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

j) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;

- c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
 - e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
 - f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
 - g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(artt. 4, 5, 6, l. n. 241 del 1990; art. 6, comma 12, l. n. 537 del 1993; art. 7, l. n. 109 del 1994; art. 7, d.P.R. n. 554 del 1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

DLGS 494/96

Art 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo n. 626 del 1994*. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro (11).

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (12).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II (13).

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 (14).

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (15).

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (16) (17);

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (18);

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (19).

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(14) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(15) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(16) Lettera così sostituita dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, come modificato dall'art. 20, *D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251*.

DETERMINA Autorità Lavori Pubblici n.10-2001 del 23.02.2001

“Problemi in materia di responsabile del procedimento”

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti aventi ad oggetto problemi applicativi ed interpretativi in relazione alle norme della legge quadro e del regolamento generale che recano la disciplina del responsabile del procedimento.

Il primo ordine di problemi consiste nell'individuazione dei soggetti che sono tenuti alla nomina del responsabile unico del procedimento. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge quadro, detti soggetti sono quelli elencati nell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge stessa. Conseguentemente i soggetti di cui alle lettere b) e c) della norma richiamata non sono tenuti a procedere alla nomina e dunque ad applicare l'art. 7 della legge, ma devono in ogni caso ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del regolamento: devono quindi garantire che vengano svolti i compiti attribuiti al responsabile del procedimento dalle norme alla cui osservanza sono tenuti.

Discende dalle considerazioni riportate che i soggetti per i quali corre l'obbligo di procedere alla nomina del responsabile del procedimento dovranno agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento attuativo. Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge, il responsabile del

procedimento deve essere un tecnico dipendente dell'amministrazione e, solo ove venga dimostrata una carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al decreto legislativo 157/95.

Viene richiesto se dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo sia necessario procedere a nuova nomina del responsabile del procedimento ove il soggetto già incaricato non soddisfi le prescrizioni regolamentari. La disposizione di cui all'art. 232 del regolamento prevede che siano immediatamente applicabili, anche ai rapporti in corso di esecuzione, tutte le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante.

Il problema di diritto intertemporale, come anche gli aspetti connessi al passaggio delle competenze dall'ingegnere capo al responsabile del procedimento sono stati affrontati dall'Autorità con propria determinazione n. 54/2000 a cui si fa rinvio per l'interpretazione dei problemi di disciplina transitoria.

Possono ora esaminarsi i quesiti relativi ai casi particolari in cui il regolamento ha previsto delle eccezioni rispetto alle prescrizioni ordinarie, per procedere all'individuazione del responsabile del procedimento.

In particolare sono state prese in considerazione due diverse ipotesi: la prima connessa all'importo dei lavori da affidare e la seconda al numero di abitanti dei comuni che devono procedere ad affidamenti.

Nel caso di interventi di importo non superiore a 500.000 euro (l'importo è relativo alla spesa globale per realizzare l'opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori.

L'ulteriore modalità di individuazione del responsabile del procedimento è quella relativa ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di importo inferiore a 300.000 euro, sempre che non si tratti di realizzazione di opere di speciale complessità; in tali casi è consentito di attribuire al responsabile dell'ufficio tecnico o analoga struttura, le competenze del responsabile del procedimento. Qualora tali figure non esistano nell'ambito dell'organico della stazione appaltante, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio cui attiene l'opera. (art. 7, comma 5 del regolamento generale).

La disposizione in argomento pone come ulteriore condizione che ci si trovi in caso di particolare necessità: su detta condizione ed in particolare sull'individuazione delle situazioni che soddisfino la condizione, viene richiesto all'Autorità di fornire chiarimenti.

E' possibile ipotizzare che il caso più ricorrente di particolare necessità sarà quello in cui l'ente aggiudicatore non abbia nel proprio organico altri tecnici con i titoli professionali richiesti dall'art. 7, comma 4, del regolamento.

Qualora il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non abbia i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, del regolamento, vale a dire non sia un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sarà possibile comunque che quest'ultimo ricopra l'incarico proprio in virtù di un'eccezione alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a procedure di affidamento di lavori pubblici.

Numerosi quesiti riguardano i limiti entro i quali l'incarico di responsabile del procedimento possa essere attribuito ai geometri. La norma che individua i requisiti che deve possedere il soggetto prescelto per l'espletamento dell'incarico è l'art. 7, comma 4 del regolamento. Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico, stabilisce che quest'ultimo debba essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, di abilitazione all'esercizio della professione o, se l'abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, l'incarico potrà essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalità e con anzianità in ruolo non inferiore a 5 anni.

La qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. L'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell'esperienza maturata.

Pertanto è ragionevole ritenere che la competenza e le capacità acquisite consentano di individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze; infatti il ruolo del responsabile del procedimento all'interno dell'iter realizzativo dell'opera pubblica è piuttosto quello del project manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacità che si richiede al soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacità meramente tecnica; tuttavia la logica conduce a ritenere che a fronte della realizzazione di opere particolarmente complesse, sarà opportuno che l'incarico di responsabile del procedimento venga affidato a soggetti in possesso di titolo di studio più elevato e commisurato alla tipologia degli interventi da effettuare.

In merito alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara viene richiesto se il responsabile del procedimento debba essere colui che sottoscrive gli atti di gara (in particolare il bando). La lettura di

quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. h) del regolamento conduce a ritenere possibile che, al fine di garantire la conformità del bando e della lettera d'invito alle norme vigenti, detto adempimento rientri tra le competenze del responsabile del procedimento. La firma degli atti di gara, infatti, è indubbiamente un mezzo attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta che la procedura prescelta e le modalità di svolgimento sono conformi alle deliberazioni adottate dalla stazione appaltante e soprattutto alla normativa in vigore.

Viene richiesto di conoscere chi dovrà essere il soggetto che nell'ambito del Comune sarà tenuto all'invio dei dati all'Osservatorio. La legge quadro, art. 4, comma 17, stabilisce, in via generale, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio una serie di dati relativi agli affidamenti.

Il regolamento ha individuato, art. 8, comma 1, lett. s), nel responsabile del procedimento colui che, relativamente agli interventi di propria competenza, raccoglie e trasmette i dati all'Osservatorio. L'omissione o la non veritiera trasmissione dei dati richiesti ha come conseguenza l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni pecuniarie e conseguentemente è stato necessario individuare un soggetto da ritenere responsabile in merito all'obbligo imposto dall' art. 8, comma 1, lett. s).

I soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno, comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio.

Altra questione di rilievo è relativa al momento in cui la stazione appaltante dovrà procedere alla nomina del responsabile del procedimento.

In proposito la disciplina regolamentare, art. 7, comma 1, sembra risolvere il problema stabilendo che il responsabile del procedimento venga nominato "prima della fase di predisposizione del progetto preliminare". Essendo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, l'approvazione del progetto preliminare requisito indispensabile per l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale, la nomina del responsabile del procedimento è sicuramente precedente rispetto alla formazione di detto elenco. La legge quadro, inoltre, all'art. 7, comma 3, stabilisce che il responsabile del procedimento deve formulare proposte e fornire dati al fine della predisposizione del programma triennale.

Occorre preliminarmente chiarire la natura del programma triennale. Il legislatore ha disposto che ogni anno si redige un programma triennale ed un elenco annuale. In realtà il programma triennale viene redatto nel primo degli anni a partire dalla data in cui l'obbligo è in vigore, mentre per gli anni successivi si procede con l'aggiornamento del piano triennale attraverso modifiche anche notevoli. Pertanto il programma triennale è uno strumento programmatico che può definirsi scorrevole. Negli aggiornamenti, con riferimento al primo anno del piano triennale viene approvato anche l'elenco annuale e, dunque, nominato il responsabile del procedimento che formulerà proposte per la definizione dell'aggiornamento del piano triennale.

In sede di prima applicazione della norma sulla programmazione, quindi nel momento in cui viene approvato il vero e proprio programma triennale (si è detto che negli anni successivi si procederà con l'aggiornamento), il responsabile del procedimento potrà formulare le proprie proposte esclusivamente nel caso in cui, in base delle norme dell'ordinamento che prevedevano comunque l'obbligo di nominare un responsabile per ogni procedimento, le stazioni appaltanti abbiano effettivamente adempiuto all'obbligo suddetto.

Viene poi chiesto di conoscere se il responsabile del procedimento possa nominare dei sub-responsabili. La scelta operata dal legislatore è stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva delle responsabilità: pertanto deve ritenersi che la responsabilità connessa all'incarico debba essere imputata ad un unico soggetto. E' fuori dubbio che quest'ultimo possa avvalersi delle professionalità interne alla stazione appaltante.

Quanto alla possibilità di richiedere all'amministrazione una copertura assicurativa, il legislatore non ha previsto per il responsabile del procedimento alcuna forma di garanzia, mentre ha posto l'obbligo di dotarsi di adeguata polizza assicurativa per coloro ai quali verranno affidati i compiti di supporto esterno. Poiché una siffatta previsione non è ricompresa nella normativa attualmente in vigore, nulla vieta che in sede di contrattazione decentrata venga previsto di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del responsabile del procedimento, anche con oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Vengono richiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'espressione di cui all'art. 7, comma 4 del regolamento, laddove si prevede che quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, il responsabile del procedimento è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

La previsione normativa fa riferimento alle ipotesi in cui si tratta di effettuare interventi su beni mobili soggetti a vincoli archeologici od artistici. Anche gli interventi su detti beni si svolgono sulla base delle norme contenute nella legge 109/94 e s.m.i. e conseguentemente sarà necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento per le varie fasi dell'opera da realizzare. In tali casi, in assenza di soggetti abilitati, soccorre la disposizione appena richiamata, che consente all'ente appaltante di nominare un funzionario con idonea professionalità in relazione all'intervento da effettuare e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

In ordine alla possibilità di sostituire il responsabile del procedimento in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonché ragioni di opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato, consentono la possibilità di operare la sostituzione in tutti quei casi in cui l'amministrazione ne ravveda la necessità.

Viene chiesto all'Autorità se il responsabile del procedimento possa espletare anche le funzioni di presidente della commissione di gara per l'affidamento di una concessione. Nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, l'art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che la presidenza della commissione di gara spetti ai dirigenti. Ove il responsabile del procedimento sia anche dirigente non si rinvergono nella disciplina sugli appalti motivi ostativi all'espletamento dell'incarico di presidente da parte del responsabile del procedimento.

In merito alle modalità di nomina del responsabile del procedimento si pone in evidenza la questione sull'identificazione dell'organo competente a detta nomina ed in particolare se debba essere fatta mediante delibera di Giunta; inoltre è stato richiesto se l'approvazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge sia un presupposto necessario per procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento.

L'atto di nomina deve costituire un provvedimento ad hoc, con data certa, mentre, nel silenzio del legislatore della legge Merloni può ritenersi che la competenza ad emanare l'atto stesso riguardi profili organizzativi dell'ente; pertanto la questione potrà risolversi alla luce delle disposizioni contenute negli ordinamenti che disciplinano le autonomie locali e che definiscono l'ambito di competenza degli organi delle stesse.

Quanto alla necessaria approvazione del regolamento ex art. 18 della legge quadro, non sussistono motivi per ritenere che la mancata adozione da parte dell'ente del regolamento sia da considerare ragione ostativa alla nomina del responsabile del procedimento.

Come già ricordato in precedenza, la nomina del responsabile del procedimento deve obbligatoriamente avvenire prima della fase di predisposizione del progetto preliminare; la disposizione di cui all'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., invece, attiene alla ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti individuati dalla norma stessa.

Pertanto la mancata adozione del regolamento interno sulle modalità di ripartizione del fondo, rileva ai soli fini della liquidazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Norme di riferimento: Punto 1.2

DPR 21.12.1999, n.554

Art 15. Disposizioni preliminari.

5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:

- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) del sistema di realizzazione da impiegare.

6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

Norme di riferimento: Punto 1.3

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 19. Relazione illustrativa del progetto preliminare.

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

Art. 26. Relazione descrittiva del progetto definitivo.

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Norme di riferimento: Punto 1.5

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

(artt. 17 e 18, l.n. 109 del 1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all' articolo **37** in quanto compatibili ;
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo **36**. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo **36, comma 6**, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo **36, commi 4 e 5** e di cui all'articolo **253, comma 8**.

2. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,

progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al **comma 2** del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego .

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui **al comma 6**, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)

(art. 16, l. n. 109 del 1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei **commi 3, 4 e 5** sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327.

Art. 130 (Direzione dei lavori)

(art. 27, l. n. 109 del 1994)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo **90, comma 6**;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 131 (Piani di sicurezza)

(art. 31, l. n. 109 del 1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo **32**:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del **comma 2**, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del **comma 2** formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al **comma 1** stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al **comma 2**, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della *legge 5 agosto 1978, n. 457* (20).

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, come sostituito e modificato dal *decreto legislativo n. 626 del 1994*, in seguito denominata «commissione prevenzione infortuni», sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (21).

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(21) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 4.

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (22);

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (23);

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (24);

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro (25);

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (26).

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (27).

- (22) Lettera così sostituita dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
- (23) Lettera così sostituita dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
- (24) Lettera così sostituita dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
- (25) Lettera così sostituita dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
- (26) Lettera così sostituita dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
- (27) Comma aggiunto dall'art. 5, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

Norme di riferimento: Punto 2.1

DPR 21.12.1999, n.554

Art 18. Documenti componenti il progetto preliminare.

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- e) planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:

- a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
- b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.

Norme di riferimento: Punto 2.2

Legge 11.02.1994 n.109

Art. 16. Attività di progettazione.

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle (110).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa (111).

3-bis.[] (112).

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali

nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 (113).

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione

e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (114).

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi agli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del *D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494*, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (115).

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali (116).

(110) Comma così modificato dall'art. 9, comma 25, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(111) Comma così modificato dall'art. 9, comma 26, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(112) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166* e poi abrogato dall'art. 12, *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30*.

(113) Comma così modificato dall'art. 9, comma 27, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(114) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, *L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(115) Comma così modificato dall'art. 9, comma 28, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(116) Così sostituito dall'art. 5-*quinquies*, *D.L. 3 aprile 1995, n. 101*.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (*GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107*)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)

(art. 16, l. n. 109 del 1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei **commi 3, 4 e 5** sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa .

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327.

DPR n.222 del 2003

Art. 1. Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Norme di riferimento: Punto 2.3

Legge 11.02.1994 n.109

Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.

01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 (153).

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (154) (155) (156).

(153) Comma così inserito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(154) Lettera prima modificata dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(155) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Norme di riferimento: Punto 2.4

Legge 11.02.1994 n.109

Art 31. Piani di sicurezza.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento (238).

1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) (239).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (240).

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (241).

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (242).

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore (243).

(238) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222*.

(239) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 60, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(240) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(241) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(242) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

(243) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 62, *L. 18 novembre 1998, n. 415*.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (*GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107*)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 131 (Piani di sicurezza)

(art. 31, l. n. 109 del 1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del **comma 2**, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del **comma 2** formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al **comma 1** stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al **comma 2**, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

DPR 21.12.1999, n.554

Art 41. Piani di sicurezza e di coordinamento.

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

DLgs 14.08.1996, n.494

Art 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (39).

(39) Articolo così sostituito dall'art. 11, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Per i contenuti minimi del piano di sicurezza e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, vedi l'art. 22 del medesimo decreto.

Norme di riferimento: Punto 2.5

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 46. Verifica del progetto preliminare.

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Art. 47. Validazione del progetto.

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
 - a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
 - c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
 - d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici, previsti dal regolamento;
 - e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
 - f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
 - g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
 - h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
 - i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 - l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
 - m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Art. 48. Modalità delle verifiche e della validazione.

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa

vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.

2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.

3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)

(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione esecutiva e definitiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo eventualmente redatto a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto ed in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Norme di riferimento: Punto 3.1

DLGS 494/96

Art 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (16) (17);
- b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (18);
- b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (19).

(16) Lettera così sostituita dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, come modificato dall'art. 20, *D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251*.

LEGGE 19 marzo 1990 n 55

Art. 18

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (1).

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo (2);

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni (3);

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma 3);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (4).

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (5).

3-ter. (6).

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. (7).

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3) (8).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa (9).

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in

partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto (10).

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (11).

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori (12).

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al n. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(1) Comma così modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(2) Numero così sostituito dall'art. 9, comma 65, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(3) Numero così sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(4) Comma sostituito dall'art. 34, comma 1, DLgs. 19 dicembre 1991, n. 406, successivamente sostituito dall'art. 34, comma 1, L.11 febbraio 1994, n. 109 ed infine così modificato dall'art. 231, comma 1, lett. u), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

(5) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

(6) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(7) Comma abrogato dall'art. 9, comma 68, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(8) Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

(9) Comma sostituito dall'art. 34, comma 3, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e, successivamente così modificato dall'art. 9, comma 69, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(10) Comma modificato dall'art. 34, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e, successivamente così modificato dall'art. 9, comma 70, lettere a) e b), L. 18 novembre 1998, n. 415.

(11) Comma sostituito dall'art. 22, comma 4, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, successivamente modificato dall'art. 34, comma 5, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 71, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(12) Comma modificato dall'art. 34, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 72, L. 18 novembre 1998, n. 415.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto)

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18 l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, l. n. 109 del 1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le

altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo **38**;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al **comma 7**.

L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo **131** sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei **commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9** si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Norme di riferimento: Punto 3.2

Legge 11.02.1994 n.109

Art. 21 Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle

offerte di cui all'articolo 30 della *direttiva 93/37/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

DPR 21.12.1999, n.554

Art 64 Modalità di svolgimento della gara.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.

LEGGE 7 novembre 2000 n 327

Art. 1 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)

(art. 21, comma 1 bis, L. n. 109 del 1994; art. 64, comma 6 e art. 91, comma 4, D.P.R. n. 554 del 1999; art. 19, D.lgs. n. 358 del 1992; art. 25, D.lgs. n. 157 del 1995; art. 25, D.lgs. n. 158 del 1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.

Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, comma 1 bis, L. n. 109 del 1994; art. 19, D.lgs. n. 358 del 1992; art. 25, D.lgs. n. 157 del 1995; art. 25, D.lgs. n. 158 del 1995; articolo unico, L. 7 novembre 2000, n. 327)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109 del 1994; art. 89, D.P.R. n. 554 del 1999)

1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 89 (Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)

(art. 6, commi 5 – 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 13, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.

Relazione agli articoli 86, 87, 88

La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte anomale.

Si propone un recepimento puntuale, in argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee fondamentali:

- esclusione non automatica;
- verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
- utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;
- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.

Norme di riferimento: Punto 4.1

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 157 Giornale dei lavori.

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

LEGGE 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani)

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.»

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».*

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Norme di riferimento: Punto 4.2

LEGGE 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani)

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.»

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».*

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Norme di riferimento: Punto 4.3

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 127. Sicurezza nei cantieri.

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
 - a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-*bis* della Legge.

Norme di riferimento: Punto 4.4

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 208 Certificato di regolare esecuzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.

Art. 195 Relazioni.

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
 - a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 - b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 - c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

LEGGE 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani)

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.»

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».*

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Norme di riferimento: Punto 4.5

DPR 25.01.200 n.34

Art. 22 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

...

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

LEGGE 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani)

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.»

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).»*

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Norme di riferimento: Punto 5.1

DLGS 494/96

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della *legge 5 agosto 1978, n. 457* (20).

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, come sostituito e modificato dal *decreto legislativo n. 626 del 1994*, in seguito denominata «commissione prevenzione infortuni», sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (21).

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(21) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 4.

DPR 21.12.1999, n.554

Art. 40 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione;

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle

caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:

- a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
- b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
- c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
- d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.

RIFERIMENTI AGGIUNTIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)

In vigore dal 01.07.2006

ALLEGATO XX – DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI (PARTE III) (ART. 59, PAR. 4, DIRETTIVA 2004/17) (ALLEGATO XXIII, direttiva 2004/17)

Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori speciali.

- o Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- o Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- o Convenzione 29 sul lavoro forzato;
- o Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- o Convenzione 138 sull'età minima;
- o Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- o Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;
- o Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.

Art. 249 (Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie)

(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo **219, comma 11**.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo **250**, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui **alla parte II, titolo I**, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo **251**, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.

6. Con le stesse modalità di cui al comma **5**, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato **XX**.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo **248, comma 2**, recanti le

modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati **III e VI**, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.

ALLEGATO XXI – ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ARTICOLO **164** (allegato tecnico previsto dall'*art. 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, inserito dal d.lgs. n. 189 del 2005 e allegato al citato d.lgs. n. 189 del 2005*)

Allegato XXI – (vedi cartaceo)

Art. 164 (Progettazione)

(*art. 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005*)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato **XXI**. Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme dettate dalla **parte II**, ovvero dalla **parte III** per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma **2** del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli **90, 91, e 92** e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico **di cui all'allegato XXI**, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.

LEGGE 4.08.2006, n.248 (Decreto Bersani)

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

FASE B : SINTESI DEL MODELLO

Requisiti del Modello

1. Definizioni ed abbreviazioni

Alta direzione: per alta direzione devono intendersi sia gli amministratori con cariche elettive che i dirigenti responsabili della struttura dell'Ente.

LLPP: Lavori Pubblici.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Prassi Utili (o Buone Prassi): metodi operativi in grado di produrre risultati di miglioramento sui rischi sociali di cui al presente modello.

Rischi sociali: per rischi sociali devono intendersi i seguenti:

Salute e sicurezza in cantiere → include tutti gli aspetti previsti dalla legislazione nazionale (494) dall'analisi dei rischi alla disponibilità ed utilizzo di DPI appropriati, alla formazione, ecc.

Violazioni su Orario di lavoro → include tutti gli aspetti previsti dalla legislazione nazionale (DLGS 66/2003) quali: orario settimanale, giorno di riposo, limite alle ore di straordinario, ferie e permessi, pause ma anche le norme contrattuali in materia di limite dell'orario giornaliero (10 ore/giorno) e straordinario nell'anno (250 ore annue)

Evasione contributiva/previdenziale → include i versamenti da effettuare a INPS, INAIL e ad altri Fondi previsti dai CCNL.

Violazioni su Retribuzione → include: mancato rispetto del livello retributivo previsto dal CCNL, mancato pagamento del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL, pagamento ferie e permessi, malattie ed infortuni, mancato rispetto del livello retributivo e, quindi, d'inquadramento professionale.

Subappalto irregolare/illecito → include tutti i rischi precedenti ribaltati sul subfornitore con particolare evidenza ai fenomeni del caporalato, dello sfruttamento, del lavoro obbligato, dei procedimenti disciplinari, della discriminazione, dell'evasione contributiva e previdenziale.

Negazione diritti sindacali → include il non riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva ai diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale) nonché tutte le pratiche che possono ostacolare l'esercizio del diritto alla libera associazione (diritto di informazione, di partecipazione senza incorrere in pratiche o comportamenti discriminatori, ecc.).

2. Prassi Utili

L'Amministrazione, oltre ad applicare le leggi e le norme di riferimento, deve individuare ed applicare le ulteriori prassi utili alla prevenzione e gestione dei rischi sociali associati alla gestione dei LLPP.

L'Allegato 1 (di cui al punto 5 del presente modello) rappresenta un compendio non esaustivo di tali prassi.

3. Sistema di gestione

3.1. Politica

L'alta direzione deve definire una politica dell'Ente in materia di miglioramento delle condizioni lavorative nei LLPP. Tale politica deve essere pubblica e facilmente disponibile alle parti interessate.

3.2. Riesame

L'alta direzione deve sistematicamente riesaminare l'adeguatezza, e la continua efficacia della politica e dei procedimenti adottati in applicazione del presente Modello. Tale riesame deve considerare in primo luogo il monitoraggio dei risultati ottenuti in relazione al contenimento dei rischi sociali associati alla gestione dei LLPP. Di tale riesame deve essere conservata adeguata evidenza.

3.3. Rappresentanti

L'alta direzione dell'Ente deve nominare, tra i responsabili di procedimento, un rappresentante responsabile del sistema di gestione che, indipendentemente da altre responsabilità, assicuri il rispetto dei requisiti del presente modello.

3.4. Pubblicazione dei risultati

L'Ente deve stabilire e mantenere attivi metodi per comunicare regolarmente a tutte le parti interessate i dati e le altre informazioni riguardanti i risultati conseguenti alla politica di cui al requisito 3.1.

4. Utilizzo del marchio “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici”

E' istituito il marchio “*Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici*” di cui al requisito 6.2.

Gli Enti autorizzati in conformità al requisito 6 del presente modello possono fare uso di tale marchio nelle comunicazioni interne ed esterne.

In tutte le sue riproduzioni il marchio deve essere riprodotto in scala in modo fedele ed intelligibile.

5. Allegato 1: Prassi Utili

Il riferimento del presente modello all'insieme di prassi utili alla prevenzione e gestione dei rischi sociali associati alla gestione dei LLPP è costituito dal contenuto della FASE A – III, IV. : LEGGI/NORME E BUONE PRASSI del percorso metodologico.

6. Allegato 2: Schema di controllo

6.1. Descrizione del marchio

Il marchio “*Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici*” è definito dal seguente aspetto grafico:



Le Amministrazioni che dimostrino, a seguito delle verifiche di cui al punto 6.2, di ottemperare ai requisiti del presente modello, conseguono il diritto all'uso di tale marchio.

6.2. Verifiche di controllo

L'Amministrazione che intenda fornire garanzia alle parti interessate circa l'applicazione del presente modello può volontariamente richiedere l'attivazione di un iter di verifica ad uno degli enti di controllo autorizzati dal Comitato di Garanzia.

L'iter di verifica si articola nelle seguenti fasi:

- I^ parte di verifica
- II^ parte di verifica
- I^ verifica di monitoraggio (6 mesi)
- II^ verifica di monitoraggio (12 mesi)
- III^ verifica di monitoraggio (18 mesi)
- IV^ verifica di monitoraggio (24 mesi)
- V^ verifica di monitoraggio (30 mesi)

Tutte le fasi dell'iter di verifica, ad eccezione delle I^ parte, prevedono l'impiego di almeno il 50% del tempo di audit per sopralluoghi in cantieri attivi di LLPP.

Nei contratti con gli appaltatori ed i sub-appaltatori l'Amministrazione deve prevedere la possibilità di tali verifiche da parte dell'ente di controllo.

6.3. Requisiti degli enti di controllo

Gli enti di controllo devono possedere almeno un accreditamento rilasciato da un ente aderente allo IAF secondo lo standard ISO IEC 62.

Devono inoltre dimostrare di aver costituito un Comitato rappresentativo in modo paritario delle seguenti parti interessate: sindacati rappresentanti dei lavoratori, associazioni datoriali, sindacati rappresentanti dei professionisti, autorità competenti in materia di lavoro, organismi tecnici (SOA, ordini professionali, ecc.).

Tale Comitato deve assumere tutte le decisioni in merito all'autorizzazione / revoca all'uso del marchio "*Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici*".

Tali enti non devono avere, nella propria compagine societaria, alcun soggetto appartenente ad una delle categorie di parti interessate rappresentate nel Comitato.

6.4. Comitato Nazionale di Garanzia (CNG)

E' istituito il Comitato Nazionale di Garanzia (CNG) rappresentativo, in modo paritario, delle seguenti parti interessate: sindacati, associazioni datoriali, autorità competenti in materia di lavoro, organismi tecnici. I compiti del CNG sono:

- Esaminare le domande di accreditamento degli enti di controllo;
- Rilasciare l'accreditamento agli enti di controllo;
- Riesaminare periodicamente i risultati prodotti dal modello a livello nazionale;
- Riesaminare periodicamente i meccanismi di funzionamento del modello, ed apportare le modifiche necessarie.
- Monitorare l'attività svolta dagli enti di controllo accreditati ed eventualmente sospendere o revocare l'accreditamento;
- Monitorare l'efficacia e la visibilità del marchio "*Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici*".

Le parti interessate possono individuare un soggetto neutrale al quale affidare il compito di gestire le attività di segreteria del CNG.

FASE C : VALUTAZIONE SCOSTAMENTO COMUNE DI ⇔ MODELLO

VALUTAZIONE: Ufficio Tecnico Comune di

Nota generale: la parte di sinistra del presente schema (inclusa nel riquadro) rappresenta il modello di riferimento, mentre la parte di destra del presente schema (inclusa nel riquadro) rappresenta il risultato dell'autovalutazione dell'UT di una specifica stazione appaltante.

PROGRAMMAZIONE

PARTE GENERALE DEL MODELLO					Autovalutazione UT Comune (rispetto a Buone Prassi)
Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi	
1.1	RUP – mancanza di capacità di programmazione e gestione; personale “dirigente” non idoneo a gestire il processo edilizio. Personale sotto inquadrato rispetto alla professionalità effettivamente necessaria.	Per Personale interno all'Amministrazione: mancata formazione, carichi di lavoro troppo pesanti, pressioni politiche sul personale, demotivazione, ecc. Per lavoratori nei cantieri: gli effetti sul personale interno dei problemi descritti possono indirettamente portare a ricadute inerenti a tutti i rischi sociali individuati nel presente schema.	Art.7 L.11.02.1994, n.109; art.7 e 8 DPR 21.12.1999, n.554; art.10 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti) ; Determina n.10/2001 Art.3 DLGS 494/96	Istituzione ed applicazione di un metodo di verifica delle competenze necessarie al RUP per l'intervento specifico, in cui dovranno essere evidenziate: - capacità tecniche; - previsione dei tempi di lavoro e delle risorse; - autonomia di ruolo.	
1.2	Documento Preliminare alla progettazione incompleto. Carenza di strumenti per porre correttamente le basi di svolgimento delle attività di progetto e della sua validazione.	Il problema può potenzialmente essere punto di innesco dei diversi rischi sociali individuati ai punti successivi.	art. 15 comma 5,6 e 7, DPR 21.12.1999, n.554;	Nel DPP dovrebbero essere evidenziati: - finalità dell'opera e obiettivi da raggiungere (cosa si vuole e come lo si vuole); - nomina dei professionisti (interni o esterni) e modalità di selezione ed affidamento; - presenza di vincoli (es. ambientali, logistici ecc.); - tempi progettuali; evidenza delle criticità progettuali (es. scelta di due soggetti diversi, progettista e coordinatore sicurezza,	

				indicazione della modalità d'interrelazione).	
1.3	Non idonea valutazione dei tempi di progettazione → Tempi progettuali compressi = progetti non sufficientemente approfonditi	Salute e sicurezza in cantiere <i>NOTA: Inoltre, con progetti non sufficientemente approfonditi, non si rispettano i cronoprogrammi; per recuperare, si dilatano gli orari di lavoro con straordinari oltre i limiti giornalieri e settimanali, con conseguente affaticamento e rischio, nonché spesso retribuiti fuori CCNL.</i>	art.19 c.1 lett.f) DPR 21.12.1999 n.554; art.26 c.2 lett.h) DPR 21.12.1999 n.554;	In alcuni casi tutta la progettazione (Preliminare+Definitiva+Esecutiva) è affidata all'esterno: in questo caso nell'incarico del progettista dovrebbe essere previsto che il Cronoprogramma della Progettazione redatto con il Preliminare sarà oggetto di valutazione ed approvazione da parte del RUP in riscontro a quanto indicato nel DPP. In modo analogo il suo aggiornamento che è previsto allegato al progetto definitivo. Al riguardo occorre tenere presente che in generale la compressione dei tempi progettuali non è una carta vincente: è da prediligere un controllo stringente (a diversi step) sull'attività dei progettisti (es. incontri settimanali sullo stato d'avanzamento del progetto).	
1.4	Non idonea Scelta dei collaboratori. Collaboratori non idonei per i compiti da svolgere – carenze progettuali – attività operative incerte.	Salute e sicurezza in cantiere		La modalità di selezione dei collaboratori tecnici è generalmente unica sia per il “tecnico edile” che per il “tecnico della sicurezza”. In realtà dovrebbe essere diversificata, in quanto diversi sono i compiti. In particolare il Coordinatore della sicurezza, dovrebbe essere selezionato, in base alle competenze necessarie per le attività specifiche (es. svolgimento di lavori con rischi analoghi, capacità di relazione, capacità di programmazione ecc.).	
1.5	Mancata determinazione approfondita delle attività dei collaboratori. Incertezza sulle attività di controllo e verifica durante la fase esecutiva	Salute e sicurezza in cantiere Subappalto irregolare/illecito Evasione contributiva/previdenziale Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione	Dettaglio per le attività tecniche sia L.109 che DPR.554; artt. 90, 93, 130, 131 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti); artt.4 e 5 DLGS.494	La figura del tecnico edile è ben regolata dalle norme (pensiamo a circa 50 anni d'attività), mentre la figura del tecnico della sicurezza è di recente istituzione, pertanto è opportuna l'integrazione del disciplinare di quest'ultimo con specifiche indicazioni sulla modalità d'attuazione (cosa fare e quando farlo). Ad esempio è possibile incaricare il tecnico dei compiti previsti dalla norma, chiedendogli in aggiunta di garantire almeno un sopralluogo alla settimana. Si segnala che attività di questo tipo sono già state sviluppate con successo, il sistema è anche	

				stato certificato con una “Certificazione di Prodotto” (Procedura per lo svolgimento delle attività di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione (CSP) e Coordinatore in della Sicurezza esecuzione (CSE) - vedi sito sindacato dei coordinatori www.federcoordinatori.org).	
--	--	--	--	---	--

PROGETTAZIONE

PARTE GENERALE DEL MODELLO					Autovalutazione UT Comune (rispetto a Buone Prassi)
Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi	
2.1	Prime indicazioni per la stesura dei Piani di sicurezza: documento non correttamente inserito nel contesto e non redatto da specialisti (vedi lavori sottosoglia). Progetto della sicurezza inadeguato.	Salute e sicurezza in cantiere	art.18 comma 1 lett.f) DPR 21.12.1999, n.554;	Analisi dell'idea progettuale inserendola nel contesto dell'intervento. Oggi, questa attività è generalmente relegata ad un mero adempimento amministrativo, ma è fondamentale che chi redige queste indicazioni preliminari, sia un tecnico con competenza in materia di sicurezza sui lavori. Nel documento dovrebbero essere trattati i problemi relativi al contesto ambientale in cui l'intervento sarà inserito, all'utilizzo futuro dell'opera, alle modalità d'appalto ed alla ricaduta di tali modalità sulla gestione della sicurezza del cantiere.	
2.2	Mancata indicazione di precise modalità di collaborazione tra il progettista ed il coordinatore alla progettazione CSP. Progetti distinti e non integrati (progetto della sicurezza lasciato nell'ufficio di cantiere).	Salute e sicurezza in cantiere	Art.16 comma 8 L.11.02.1994, n.109; art.93 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti) ; Art. 1 comma 1 lett.a) DPR222-03	L'argomento è solo parzialmente trattato dalle norme, e soprattutto non è posto quale preciso obbligo per le due figure tecniche interessate (... <i>"scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista in collaborazione con il coordinatore per la progettazione"</i> ...). Di fatto questi due soggetti spesso non colloquiano ed il più delle volte vengono redatti due progetti non integrati (uno edile e uno della sicurezza). È opportuna l'istituzione da parte del committente di un vincolo, ad esempio la realizzazione di incontri e/o sopralluoghi congiunti, con la stesura dei relativi report, al fine di una attiva, ed evidente collaborazione tra i tecnici.	
2.3	Appalto integrato. Coordinatori nella sfera d'azione dell'impresa. Imparzialità dell'azione di coordinamento.	Salute e sicurezza in cantiere	Art.19 comma 1 lett.b) L.11.02.1994, n.109	<i>Vedi nota integrativa al punto 2.3</i>	
2.4	Piani di coordinamento documento a parte della	Salute e sicurezza in cantiere	Art.31 L.11.02.1994,	Fissare regole di sviluppo e di collaborazione nel progetto.	

	Progettazione esecutiva. Attività progettuale della sicurezza svolta quando l'opera è già stata progettata (progetto definitivo già finito).		n.109; art.131 DLgs. 12.04.2006 , n.163 (Nuovo Cod. appalti) ; art.41 DPR 21.12.1999, n.554; Art.12 DLGS.494 e DPR.222	Attualmente il controllo del PSC è solo una "verifica d'esistenza", mentre dovrebbe essere istituita una modalità di controllo nel merito. Non deve essere dimenticato che il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC è parte integrante al contratto, e che quindi può contenere una serie di indicazioni vincolanti per le parti (sia stazione appaltante che imprese). È opportuno inserire nell'incarico del Coordinatore per la sicurezza una traccia di PSC, ossia come l'amministrazione vuole che vengano sviluppati alcuni punti strategici del piano, ad integrazione del dettato della norma. Oltre alla traccia è opportuno unire una check-list di verifica di quanto richiesto.	
2.5	Attività di validazione incompleta; generalmente manca il riscontro con il DPP → Possibili carenze nel progetto.	Salute e sicurezza in cantiere	art. 46, 47, 48 DPR 21.12.1999, n.554; art.112 DLgs. 12.04.2006 , n.163 (Nuovo Cod. appalti) ;	Dovrebbero essere identificate (e ne dovrebbe essere fornita evidenza) le modalità di validazione. Nel Documento di progettazione preliminare, dovrebbe essere definita una check-list di controllo del progetto preliminare, integrato con la modalità di validazione finale. Nel progetto preliminare dovrebbero essere definiti i criteri di conformità dello stesso con il redigendo progetto definitivo, ed in modo analogo si dovrebbe operare anche per la fase di progettazione esecutiva, ricordando che per la sua validazione, oltre al confronto con il progetto definitivo, dovrebbero essere verificate le modalità previste nel DPP.	
2.6	Mancanza di un piano delle verifiche e dei controlli.	Salute e sicurezza in cantiere		Dovrebbe essere redatto un piano dei controlli. Il cronoprogramma dei lavori potrebbe allo scopo essere utilizzato come un vero e proprio strumento gestionale del cantiere, integrandolo con tutte le scadenze, riunioni e verifiche che saranno sviluppate per tutta la durata dei lavori, sia dal Direttore dei Lavori che dal Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva. COLLEGATO con 4.1	
2.7	Errata valutazione economica	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in	Listini regionali o provinciali di	Dovrebbero essere introdotti degli elenchi prezzi sia dei costi dell'intervento che dei costi della	

	dell'intervento	cantiere Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/ previdenziale Negazione diritti sindacali	riferimento	sicurezza, e vincolarne i progettisti all'uso. L'adeguatezza di tali elenchi dovrebbe periodicamente essere riesaminata anche con riferimento al contesto territoriale.	
--	-----------------	--	-------------	--	--

AFFIDAMENTO

PARTE GENERALE DEL MODELLO					Autovalutazione UT Comune (rispetto a Buone Prassi)
Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi	
3.1	Soggetti non idonei per il lavoro appaltato. Ricorso a subappalto. Verifiche sui partecipanti carenti.	Subappalto irregolare/illecito. Salute e sicurezza in cantiere.	Art.3 comma 8 DLGS.494; art.18 L.55/90; art.118 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti) ;	<i>Premessa:</i> Le SOA dovrebbero verificare la reale capacità della struttura dell'impresa di rispondere alle esigenze degli appalti vinti. <i>Attualmente, ed è giusto che nella fase preliminare sia così, le imprese partecipano a più gare d'appalto (dieci gare per vincerne una), senza valutare se siano o non in grado di rispondere nel caso in cui dovessero vincerle tutte.</i> <i>È quindi opportuno che ad ogni "vincita" corrisponda un controllo da parte della SOA, di verifica della capacità dell'impresa di rispondere all'appalto (ovviamente con tutti i mezzi leciti e disponibili), così da garantire, in questo frangente specifico, la pubblica amministrazione aggiudicatrice.</i> <i>Con questo sistema, in caso di situazioni limite, l'impresa potrà continuare a partecipare alle gare esclusivamente in questi casi: o ampliando la sua struttura, o partecipando in ATI.</i> In modo analogo, anche la gestione della concessione di subappalto deve essere estesa e superare i "normali" controlli imposti dalla L.55/90, è opportuno che venga istituita anche una lista di controllo per la verifica d'idoneità tecnico - professionale delle imprese in subappalto e dei lavoratori autonomi. Si rammenta che tale attività prevista dal D.lgs.494/96 non è delegabile ed è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 a Euro 2.582,28.	
3.2	Offerte anomale (al di sotto dei costi-ribassi ragionevolmente	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di lavoro	Art.21c.6 L.11.02.1994, n.109;		

	prevedibili)	Violazioni su Retribuzione Evasione contributiva/ previdenziale Negazione diritti sindacali	art.64 DPR 21.12.1999, n.554; art.1 L.07.11.2000 n.327 Artt. 86, 87, 88, 89 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti);		
--	--------------	--	---	--	--

ESECUZIONE

PARTE GENERALE DEL MODELLO					Autovalutazione UT Comune (rispetto a Buone Prassi)
Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi	
4.1	Mancata definizione di un programma delle attività condiviso → attività di cantiere improvvisate e lasciate alla “gestione” del capo cantiere. Mancato controllo sull'ingresso dei subappaltatori. Mancato controllo sulla mano d'opera impegnata.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Violazioni su Orario di Lavoro Violazioni su retribuzione Evasione contributiva/previdenziale Negazione diritti sindacali	Sistema Qualità DPR 34/00 Art.3 comma 8 DLGS.494; art.18 L.55/90; art.118 DLgs. 12.04.2006, n.163 (Nuovo Cod. appalti); art.36-bis Legge 4.08.2006, n.248	COLLEGATO con 2.6 Allegato C, DPR 34/00 Elementi da prendere in considerazione: 5.1. Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole del sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni del capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive; 5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica del lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione delle parti di lavoro completate; 5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria; ... Pertanto il Piano di Qualità dell'attività appaltata	

				dovrà sempre essere richiesto alle imprese al fine di un riscontro diretto, da parte della Direzione dei lavori, della presenza in cantiere del personale indicato. E' infatti opportuno che la Stazione appaltante disponga sempre di una copia del piano qualità, incrociando le informazioni ivi contenute circa la manodopera (competenza, istruzioni, programmi di lavoro ecc.) con le informazioni contenute nel "Giornale dei Lavori". Questo documento è tenuto dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente, e vi devono essere annotati in ciascun giorno <i>l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specializzazione ed il numero di operai...</i> il giornale potrebbe essere integrato con la rilevazione nominativa delle maestranze presenti in cantiere, con la firma in ingresso ed in uscita (rilevazione utilissima anche per la gestione delle emergenze in cantieri complessi). In modo analogo potrebbe essere istituito, al fine di regolamentare l'accesso alle aree di lavoro, un controllo del tesserino personale di riconoscimento, ad esempio con un visto sul tesserino stesso della Direzione lavori, che lo rilascia previo riscontro del Libro matricola, verificando altresì la d'assunzione (che nel settore edile DEVE essere del giorno antecedente all'instaurazione dei relativi rapporti). Anche tale soluzione consentirebbe una diretta ed immediata verifica che tutti i lavoratori occupati nel cantiere risultino regolarmente autorizzati.	
4.2	Mancata gestione dei risultati delle attività di controllo e verifica in cantiere → Ripetitività degli errori ... e dei rischi.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva/ previdenziale	DPR 34/00 - Sistema Qualità art.36-bis Legge 4.08.2006, n.248	Segnalazione sistematica da parte della Stazione appaltante agli organi di vigilanza (DPL, AUSL, Osservatorio LLPP) alle SOA e agli organismi di certificazione dei problemi riscontrati con l'impresa. Durante le Visite Ispettive degli Istituti di Certificazione e/o SOA, devono essere verificate la corretta analisi e gestione delle segnalazioni. Eventuale emanazione di provvedimento interdittivo alla pubblica contrattazione.	

4.3	Distinzione tra il ruolo del direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere	art. 127 DPR 21.12.1999, n.554	Questi due ruoli non dovrebbero coincidere nello stesso soggetto fisico, per le seguenti motivazioni: il DL è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo; il DL in casi particolari può riconoscere all'impresa un "premio di accelerazione"; il DL può ordinare all'appaltatore di condurre ininterrottamente (o comunque in condizioni eccezionali) i lavori; infine perché non ha senso pagare un soggetto per lo svolgimento dei due ruoli quando con lo stesso costo si possono avere due figure distinte e specifiche, con un indiscusso vantaggio nelle azioni di verifica, anche di regolarità contributiva. <i>Vedere anche NOTE INTEGRATIVE al punto 4.3</i>	
4.4	Mancanza di indicazioni sul Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in merito ai problemi di subappalto, regolarità contributiva, gestione della sicurezza nel cantiere, orario di lavoro.	Subappalto irregolare/illecito. Salute e sicurezza in cantiere. Evasione contributiva e/o previdenziale. Violazioni su Orario di lavoro.	Art.208 DPR 554/99 e cont. previsti da art.195 DPR 554/99 art.36-bis Legge 4.08.2006, n.248	Il DL formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali o le disposizioni impartite. Questa attività dovrebbe essere svolta con la collaborazione del Coordinatore della sicurezza per quanto di sua competenza. <i>Nota: utilizzare il DL e/o il collaudatore per far emergere le negligenze delle imprese in merito ai rischi evidenziati.</i> <i>"Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore (o il DL) valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede".</i> Tra le valutazioni rientrano: l'impiego di personale non risultante dalla scritture obbligatorie, ovvero le violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.	
4.5	Mancanza di indicazioni sul Certificato di esecuzione redatto dal Responsabile del procedimento RUP	Subappalto irregolare/illecito Salute e sicurezza in cantiere Evasione contributiva e/o previdenziale	art.22 c.7 DPR 34/00 art.36-bis Legge 4.08.2006,	Invio alle SOA ed agli istituti di certificazione di copia dei Certificati di cui ai punti 4.4 e 4.5, oppure di una "Relazione del Committente al termine dei lavori". Possibilità d'esclusione dalle gare delle imprese	

	(committente) in merito alle indicazione ricevute dal Direttore dei Lavori (vedi punto precedente).	Violazioni su Orario di lavoro Violazioni su Retribuzione	n.248	che non rispettano le regole – in caso contrario si premia chi lavora male penalizzando chi rispetta le regole. Eventuale emanazione di provvedimento interdittivo alla pubblica contrattazione.	
--	---	--	-------	---	--

PRESA IN CONSEGNA

PARTE GENERALE DEL MODELLO					Autovalutazione UT Comune (rispetto a Buone Prassi)
Punto	Problema	Rischio Sociale	Norma	Buone Prassi	
5.1	Attenzione anche alle modalità di gestione delle opere realizzate. Rischi dovuti alle manutenzioni successive.	Salute e sicurezza sul lavoro	Art.4 DLGS.494; art.40 DPR 21.12.1999, n.554	E' opportuno che Fascicolo dell'opera e Piano di Manutenzione siano due documenti integrati, quando rilasciati al committente, e da esso adeguatamente gestiti e conservati.	

Conclusioni

Il Comune di Frascati, grazie al presente progetto, ha reso possibile la definizione di un modello, applicabile in generale alle stazioni appaltanti, per il perseguimento dei principi di etica del lavoro nella gestione di LLPP.

Come diffusamente mostrato nei capitoli precedenti, tale modello, adottabile su base volontaria dagli UUTT delle stazioni appaltanti, si fonda su tre pilastri:

- un'insieme di "Buone Prassi" identificate come utili ad una virtuosa applicazione della legislazione vigente;
- un sistema di gestione finalizzato a rendere "sistemica" (ovvero "non sporadica" , o fondata su elementi non costantemente governati, o magari affidata alle sole capacità e volontà dei singoli) l'applicazione di tali buone prassi;
- un sistema di monitoraggio finalizzato a rendere "non autoreferenziale" l'impegno delle stazioni appaltanti che eventualmente decideranno di adottare tale modello.

La parte finale del progetto ha tracciato il posizionamento dell'UT del Comune di Frascati rispetto all'applicazione, o meno, delle buone prassi individuate evidenziando complessivamente, seppur con la messa in luce di possibili aree di miglioramento, un ottimo livello di applicazione delle prassi previste dalle norme vigenti.

Pertanto, qualora il Comune di Frascati valutasse opportuno completare il percorso di ottenimento del marchio "*Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici*" , l'elemento da mettere a regime sarebbe essenzialmente quello del "Sistema di Gestione" (cfr. pag. 81 -82 cap. 3: Sistema di gestione – FASE B – Requisiti del modello).

Considerando il livello di efficacia ed il patrimonio di competenze dimostrati dall'UT durante lo svolgimento del progetto, nonché la visione politica dimostrata dagli Amministratori, è ragionevole ritenere che il suddetto obiettivo sia alla portata del Comune di Frascati.

Premessa.....	3
Obiettivi del progetto Comune di Frascati	3
Percorso progettuale e ruolo del Comune di Frascati.....	4
Percorso metodologico	5
FASE A – I. : SCHEMA DI RIFERIMENTO - LAVORI PUBBLICI.....	6
FASE A – II. : RISCHI SOCIALI.....	7
FASE A – III, IV. : LEGGI/NORME E BUONE PRASSI	12
PROGRAMMAZIONE	12
PROGETTAZIONE.....	15
AFFIDAMENTO	19
ESECUZIONE.....	21
PRESA IN CONSEGNA	27
Norme di riferimento: Punto 1.1	28
Norme di riferimento: Punto 1.2	37
Norme di riferimento: Punto 1.3.....	38
Norme di riferimento: Punto 1.5.....	39
Norme di riferimento: Punto 2.1	45
Norme di riferimento: Punto 2.2	46
Norme di riferimento: Punto 2.3.....	49
Norme di riferimento: Punto 2.4.....	50
Norme di riferimento: Punto 2.5.....	54
Norme di riferimento: Punto 3.1	56
Norme di riferimento: Punto 3.2	61
Norme di riferimento: Punto 4.1	65
Norme di riferimento: Punto 4.2.....	68
Norme di riferimento: Punto 4.4.....	71
Norme di riferimento: Punto 4.5.....	74
Norme di riferimento: Punto 5.1	76
RIFERIMENTI AGGIUNTIVI.....	78
FASE B : SINTESI DEL MODELLO	81
Requisiti del Modello.....	81
1. Definizioni ed abbreviazioni.....	81
2. Prassi Utili.....	81
3. Sistema di gestione.....	81
4. Utilizzo del marchio “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici”	82
5. Allegato 1: Prassi Utili.....	82
6. Allegato 2: Schema di controllo	82
FASE C : VALUTAZIONE SCOSTAMENTO COMUNE DI ⇔ MODELLO.....	84
PROGRAMMAZIONE	84
PROGETTAZIONE.....	87
AFFIDAMENTO	90
ESECUZIONE.....	92
PRESA IN CONSEGNA	96
Conclusioni.....	97